

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(ai sensi dell' art. 26 D.Lgs. – comma 3 - D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09)

Committente: Comune di Meda

Lavori da eseguire: gestione degli impianti sportivi comunali

**SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI, PALESTRA CIALDINI E PALESTRA
POLIVALENTE PALAMEDA, CURA DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLE
PALESTRE CIALDINI E PALAMEDA, CUSTODIA E GESTIONE BAR PALAMEDA**

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 2 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

ART. 26 D.LGS. 106/09

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 3 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati adoperare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 4 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 5 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 27 D.LGS. 106/09

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 6 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
- 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 7 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

DEFINIZIONI

Appaltante o committente: *colui che richiede un lavoro o una prestazione.*

Appaltatore: *è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.*

Subappaltatore: *è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.*

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: *è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.*

Lavoratore subordinato: *colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).*

Lavoratore dipendente: *è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.*

Appalto incorporato: *è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.*

Appalto promiscuo: *gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.*

Subappalto: *il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).*

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 8 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

Redazione e gestione del DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziarne le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal D.M. 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art. 5 c 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 9 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

L'impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso in vigore presso la Sede dove si svolgeranno le attività oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto

1. la custodia dei seguenti impianti:
 - a) Palestra polivalente "Palameda" con alloggio.
2. la manutenzione ordinaria ad **eccezione di quella concernente la gestione calore** dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale e n° 1 alloggi:
 - a) Palestra polivalente "Palameda" con alloggio;
 - b) Palazzetto dello Sport Via Cialdini (campo di pallavolo e di pallacanestro);

Il servizio di pulizia dei predetti impianti e delle seguenti strutture:

- a) Palestre annesse alle seguenti scuole limitatamente all'utilizzo extrascolastico:
 - Scuola Media Statale "G.A. Traversi"
 - Scuola media Statale "A. Frank"
 - Scuola elementare statale "A. Diaz"
- b) Palazzetto dello Sport Via Cialdini (campo di pallavolo e pallacanestro)

Da un esame delle strutture nel loro insieme, degli impianti tecnologici installati, delle attrezzature di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell'organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto della tipologia di lavoro svolto nell'arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di pericolo presenti ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività dell'Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali di lavoro dall'Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare.

Dopo l'affidamento del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di eventuali proposte dell'appaltatore per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati*

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 10 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 11 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE.

INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.

2.1 PREMESSA

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445);
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 12 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

3.1 DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE

Ragione sociale	Comune di Meda
Datore di Lavoro	Dott.ssa Paola Cavadini
Indirizzo sede legale	P.zza Municipio, 4
Città	20821 Meda (MB)
Telefono	0362/3961
Fax	0362/75252
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Fabio Di Lorenzo
Medico Competente	Dott.ssa Mary Frascaroli
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig. Dorianò Losco

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 13 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

3.2 APPALTATORE DEL SERVIZIO

(da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Denominazione azienda	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
Città	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Codice fiscale/P.IVA	
Registro imprese	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 14 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli edifici e degli ambienti di lavoro finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per il benessere dei lavoratori e dell'utenza.

Durante il servizio di pulizia tutti i locali/spazi, ove possibile, devono essere obbligatoriamente areati. Al termine delle prestazioni il personale della Società appaltatrice si deve accertare che porte e finestre siano chiuse e che le luci siano spente.

Gli interventi di pulizia devono essere eseguiti quotidianamente provvedendo alla pulizia dei pavimenti e dei sanitari al termine delle attività, e dovrà comprendere in particolare:

INTERVENTI GIORNALIERI:

- a) spazzatura e pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti con prodotti idonei, lavaggio delle aree interessate;
- b) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti, raccolta della carta dai cestini e trasporto delle carte e dei rifiuti negli appositi contenitori esterni all' uopo destinati secondo normativa comunale;
- c) lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, degli apparecchi igienico sanitari compresi i lavelli, delle docce e relativi spazi anti bagno;
- d) eliminazione di impronte e macchie sui vetri fin dove è possibile arrivare senza l'ausilio di scale;
- e) spolveratura a umido e lavaggio delle superfici di tavoli ed altri arredi.

INTERVENTI SETTIMANALI:

- a) lavaggio e sanificazione pareti e piastrelle docce e servizi igienici;
- b) pulizia panchine, arredi spogliatoi ed attrezzature sportive fisse;
- c) lavaggio accurato di pavimenti, corridoi, palestra, spogliatoi;
- d) pulizia tribune, scale di accesso e corrimani.

INTERVENTI MENSILI:

- a) pulizia delle porte, infissi, locali ripostigli e cancelli;
- b) asportazione ragnatele;
- c) lavaggio con idonei detergenti ed asciugatura di tutti i vetri ed infissi sia dalla parte interna e, solo ove possibile, dalla parte esterna;
- d) lavaggio e lucidatura di tutte le rubinetterie e rimozione di eventuali incrostazioni.

INTERVENTI BIMESTRALI:

- a) pulizia dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti esclusivamente annessi alla palestra, compresi i cristalli degli ingressi, i vetri delle scale, dei pianerottoli e di quanto altro in vetro risulta installato; dovranno inoltre essere puliti i telai dei serramenti nonché i davanzali delle finestre, siano essi in alluminio o di altro materiale;
- b) spolveratura a umido e pulizia dei termosifoni (prima dell'inizio dell'attivazione del riscaldamento e alla cessazione dello stesso) e degli infissi;
- c) lavaggio ed asciugatura della superficie esterna di tutti gli armadi ed arredi vari dei locali assegnati;
- d) lavaggio, con idonei detergenti, di tutte le pareti piastrellate e delle porte, dei davanzali, delle maniglie e delle ringhiere.
- e) durante i periodi di inattività l'Appaltatore è impegnato per una pulizia particolareggiata degli ambienti.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 15 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

Le singole attività sopra descritte relative al servizio di pulizia si riferiscono a tutte le palestre oggetto del presente appalto.

Per il Palameda e la palestra Cialdini verranno incrementate le suddette attività di pulizia ordinaria in funzione delle attività svolte, anche durante il fine settimana.

In particolar modo:

INTERVENTO GIORNALIERO:

- 1) pulizia dei servizi igienici, spogliatoi, docce e corridoi posti all'interno dell'impianto: rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti e delle piastrelle, lavaggio dei sanitari, compreso WC e dei lavelli, lavaggio docce, spolveratura delle porte interne ed esterne, fornitura della carta igienica e asciugamani di carta;
- 2) pulizia aree gioco e palestra di riscaldamento.

INTERVENTO GIORNALIERO E/O SECONDO LE NECESSITÀ DI CALENDARIO:

- 1) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- 2) pulizia, con raccolta dei rifiuti, dell'area esterna, viali, pertinenze, parcheggio, con particolare cura nella raccolta delle foglie nel periodo autunnale, predisposizione cassonetti per il ritiro da parte del servizio di igiene urbana;
- 3) pulizia tribune e vie di accesso esterne.

INTERVENTO QUINDICINALE:

- 1) pulizia dei vetri delle porte di accesso e perimetrali.

INTERVENTO MENSILE:

- manutenzione e pulizia dei tombini di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- manutenzione e pulizia di gronde e pluviali.

INTERVENTO SECONDO NECESSITÀ:

- In caso di neve dovrà essere garantito lo sgombero lungo il camminamento e l'ingresso palestre. Spalatura della neve dai viali e dai vialetti per ripristinare al più presto la fruibilità degli accessi, con relativo onere di spargimento di sale e sabbia sui marciapiedi.

Il personale incaricato dovrà altresì procedere alla tempestiva asciugatura dell'acqua in caso di allagamento parziale dei locali durante l'espletamento del servizio.

In caso di gelo il servizio comprende lo spargimento di idoneo prodotto chimico *sciogli ghiaccio*, su tutte le superfici di transito pedonale e carraio, che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità dei fruitori, con fornitura del materiale antigelo.

Il servizio di sgombero neve e di spargimento delle sostanze antigelo dovrà essere effettuato in modo da evitare il danneggiamento della pavimentazione e delle preesistenze, e quindi preferibilmente a mano.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto:

a) in orari concordati con il Direttore dell'Esecuzione e tali da non ostacolare le attività nei vari stabili ed uffici interessati e non potranno in alcun modo coincidere con i normali orari di funzionamento delle scuole e/o di svolgimento delle attività sportive, e più precisamente:

1- PALESTRE SCUOLA PRIMARIA DIAZ, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.FRANK E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.A.TRAVERSI:

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

da settembre a giugno (coincidente con il calendario scolastico)

entro le ore 7:00 del mattino dal lunedì al venerdì

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 16 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

(pulizia all'inizio o al termine delle attività serali della palestra, spogliatoi, bagni ed eventuale corridoio attiguo).

2-PALESTRA CIALDINI

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

indicativamente dal 16 agosto al 15 luglio

entro le ore 7:00 del mattino dal lunedì alla domenica

(pulizia al termine delle attività della palestra, spogliatoi, bagni, infermeria, corridoi ed area esterna)

3-PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA

Periodo di utilizzo ed orario di esecuzione del servizio:

dal 16 agosto al 15 luglio

entro le ore 7:00 del mattino dal lunedì alla domenica

(pulizia delle 2 palestre, spogliatoi, bagni, corridoi, Punto servizi al Cittadino, Ambulatorio Medico attiguo ed area esterna).

b) secondo gli orari sopra indicati, salvo che nei casi in cui vi sia espressa diversa richiesta del Comune di Meda per motivi di urgenza e/o necessità, debitamente richiesta e riconosciuta, della Società appaltatrice;

c) con i prodotti, i materiali e le attrezzature comunicate e concordate preventivamente con il Comune di Meda. Non è ammessa la sostituzione di prodotti, attrezzature e macchinari, anche in senso ritenuto migliorativo, se non comunicato precedentemente al Comune di Meda e da questo autorizzata;

d) con utilizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua limitatamente all'espletamento del servizio di pulizia, con la diligenza del "buon padre di famiglia" e con l'impegno ad evitare sprechi di qualunque natura;

e) con assunzione di responsabilità per i danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi da parte del personale addetto al servizio e per cause ad esso connesse;

f) nel rispetto ambientale, evitando sprechi o eccessi nell'utilizzo di prodotti;

g) nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

RACCOLTA RIFIUTI

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, e regolamentato dal Comune di Meda.

In nessun caso, i rifiuti prodotti potranno essere lasciati all'interno degli stabili oggetto dell' appalto.

SERVIZIO DI CUSTODIA PALAMEDA

Il servizio di custodia dovrà garantire la fruibilità della struttura per l'intero anno.

Sono richiesti:

- impegno nei giorni festivi e in orario serale e notturno;

- flessibilità oraria;

- rispetto delle direttive impartite, dell'orario previsto e delle mansioni da svolgere.

CUSTODIA LOCALI E CONTROLLO IMPIANTI

Il personale della Cooperativa, durante le operazioni di pulizia e di sorveglianza, deve curare la custodia dei locali, impedire l'accesso ad estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre ecc. All'ultimazione delle operazioni di pulizia tutte le luci dovranno essere spente, tutti i locali dovranno essere chiusi a chiave e, dove presente, dovrà essere inserito l'allarme, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 17 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

Il personale addetto al servizio di pulizia è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport eventuali inconvenienti o guasti rilevati nei locali oggetto del servizio. In particolare La Cooperativa per la palestra polivalente del Palameda dovrà curarne la custodia e vigilanza diurna e notturna per prevenire atti vandalici, danneggiamenti e furto di cose, apertura e chiusura. Per lo svolgimento delle predette attività di custodia e vigilanza dell'impianto si dovrà avvalere del personale che svolgeva le stesse attività per il gestore uscente.

CURA DEL VERDE PALESTRA CIALDINI E PALESTRA POLIVALENTE PALAMEDA

Cura delle aree a verde di pertinenza degli impianti in oggetto in modo tale da conservarle in un adeguato stato di decoro.

Le singole attività relative al servizio di cura e manutenzione del verde delle aree di pertinenza delle palestre Palameda e Cialdini verranno svolte con le modalità e tempistiche sotto riportate:

Nel periodo compreso tra primavera ed autunno:

- Taglio del manto erboso e delle bordure con asportazione materiale di risulta, con falciatura ed estirpazione delle erbe infestanti, diserbo delle erbacce infestanti nascenti sia sul suolo che sugli interstizi degli autobloccanti, per almeno 10 interventi annui (indicativamente 1 marzo, 1 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio, 1 agosto, 1 settembre, 1 ottobre, e due in base all' andamento climatico).
- Potatura delle siepi, alberi e zappettatura di arbusti , per almeno 2 interventi all'anno (maggio-ottobre).

Per il diserbo dovrà essere utilizzato un prodotto a basso impatto ambientale.

GESTIONE BAR PALAMEDA

La Cooperativa dovrà garantire l'apertura del bar presente nel Palameda ai praticanti l'attività sportiva all'interno del Centro, nonché al pubblico presente al Palameda in occasione di manifestazioni pubbliche, manifestazioni sportive e attività concordate con le società sportive che utilizzano il Palameda.

Per la gestione del Bar è necessario che i partecipanti dimostrino i requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività specifica, salva la possibilità di avvalersi di un preposto in possesso di tali requisiti, e in particolare dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 65 e. 66 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6, che dovranno essere dichiarati dall'interessato ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e saranno accertati in occasione della procedura di gara.

Si precisa che solo la Cooperativa, eventualmente anche tramite un preposto, potrà operare l'attività, e che l'erogazione del servizio bar dovrà essere effettuata con somministrazione di alimenti e bevande confezionati.

Durata dei lavori:

il contratto d'appalto avrà durata dal **01/01/2020** al **31/12/2021**.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 18 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a :

- procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

5.1 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia della palestra e dei diversi impianti sportivi dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

In considerazione delle prestazioni individuate si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 19 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

PROBABILITÀ	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
MI (1)	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%
I (2)	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa
P (3)	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni cinque anni
MP (4)	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno una volta ogni sei mesi

STIMA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno lieve	SALUTE	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); malattia temporanea comportante disagio
		SICUREZZA	Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
DM (2)	Danno moderato	SALUTE	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		SICUREZZA	Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG (3)	Danno grave	SALUTE	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		SICUREZZA	Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 20 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

MATRICE ASIMMETRICA

		DANNO		
		Danno Lieve	Danno Moderato	Danno Grave
PROBABILITÀ	Molto Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Molto Alto
	Probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Molto Alto
	Molto Probabile	Rischio Basso	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITÀ
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive. Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 21 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

		DANNO		
		1	2	3
PROBABILITÀ	4	4	8	12
	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica.

Azioni correttive immediate

R > 6

Azioni correttive da programmare con urgenza

4 > R < 6

Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

R < 3

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 22 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

SCHEDA N° 1				
Descrizione del pericolo	Probabilità	Danno	Rischio	PxD
STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZE				
Caduta a livello, scivolamento	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Contatto con parti in tensione	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Elettrocuzione	Improbabile	Danno Lieve	MOLTO BASSO	2
Esposizione al rumore	Improbabile	Danno Lieve	MOLTO BASSO	2
Esposizione ad agenti chimici	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Incendio	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Caduta dall'alto: lavori in altezza	Probabile	Danno Grave	MOLTO ALTO	9
Rischio Biologico ¹	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4

¹ Rischio legato alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti al termine delle attività di pulizia.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 23 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

5.2 CURA DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA PALESTRA DI VIA CIALDINI E "PALAMEDA"

Di seguito sono individuati i pericoli relativi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, che potrebbero esporre i lavoratori del committente e dell'appaltatore a rischi per la salute e la sicurezza nel caso si verificano interferenze durante lo svolgimento del servizio. Per tali rischi, oltre ad indicare se questi possono essere determinati dal committente o dall'appaltatore e a precisarne la natura sono dettate le relative misure di prevenzione e protezione, che devono essere messe in atto da ciascuna delle parti.

I rischi che non elencati non vengono indicati come potenziali rischi di interferenza per l'assenza della condizione o del fattore che può generare il rischio, oppure l'impossibilità di una esposizione, anche eventuale, da parte di operatori dipendenti dalla parte reciproca rispetto a quella che determina la presenza del fattore di rischio, in quanto tale esposizione non risulta connessa in nessun modo al servizio ed ai luoghi in cui esso si svolge.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 24 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

SCHEDA N° 2				
Descrizione del pericolo	Probabilità	Danno	Rischio	PxD
STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZE				
Schiacciamenti, tagli, contusioni	Probabile	Danno Moderato	ALTO	6
Infortuni ad arti inferiori (salita/discesa dal mezzo)	Improbabile	Danno Lieve	MOLTO BASSO	1
Inalazione di polveri	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Esposizione al rumore	Probabile	Danno Moderato	ALTO	6
Esposizione alle vibrazioni (sistema mano-braccio e corpo intero)	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Esposizione ad agenti chimici ²	Probabile	Danno Moderato	ALTO	6
Elettrocuzione ³	Probabile	Danno Moderato	ALTO	6
Incendio	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Danni da posture incongrue della posizione lavorativa	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Esposizione a basse temperature	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Esposizione alle alte temperature	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Proiezione di schegge ⁴	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Movimentazione Manuale dei Carichi	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Rischio Biologico ⁵	Improbabile	Danno lieve	MOLTO BASSO	1

² Attività dell'appaltatore di trattamento con fitofarmaci di piante e manto erboso. La dispersione in aria di prodotti fitofarmacologici può provocare irritazione, intossicazione e danni alla salute delle persone in transito.

³ Attività dell'appaltatore di taglio del verde con decespugliatore in prossimità di componenti di impianti elettrici di illuminazione.

⁴ Attività dell'appaltatore di taglio del verde con decespugliatore e/o attrezzatura specifica per tale attività. La proiezione di pietre ed altro prodotta dallo stesso decespugliatore a filo può danneggiare parti di impianto e, soprattutto, di persone in transito.

⁵ Rischio legato alle attività di raccolta, trasporto e allo smaltimento dei rifiuti al termine dei lavori.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 25 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

5.3 SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE BAR PALAMEDA

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di custodia dei locali e gestione del bar dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento.

In considerazione delle prestazioni individuate si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.

SCHEDA N° 3				
Descrizione del pericolo	Probabilità	Danno	Rischio	PxD
STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZE				
Caduta a livello, scivolamento	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Contatto con parti in tensione	Probabile	Danno Lieve	BASSO	3
Elettrocuzione	Improbabile	Danno Lieve	MOLTO BASSO	2
Incendio	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4
Gestione dell'emergenza	Improbabile	Danno Moderato	MEDIO	4

6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna dei lavori.

6.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dell'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 26 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dei lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi di lavoro dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso", "pavimento bagnato"; etc. per le attività di pulizia dei locali).

7. COSTI DELLA SICUREZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 c. 1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per singole voci e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 27 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

7.1 COSTI PER LA SICUREZZA

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i costi relativi alla sicurezza per ogni pericolo/rischio individuato negli ambienti di lavoro.

Costi stimati:

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	
Scarpe antiscivolo	€ 750,00
Occhiali di protezione	
Otoprotettori (cuffie e/o tappi antirumore)	
Cintura di trattenuta	
Guanti antitaglio	
Guanti in lattice per pulizie generiche (scatole)	
Guanti in PVC per pulizie generiche (paio)	

SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 350,00
FORMAZIONE SQUADRA LOTTA ANTINCENDIO	
FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO	€ 800,00

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA	
N° 10 cartelli indicante il pericolo di pavimento bagnato	€ 200,00
N° 10 cartelli segnaletici	€ 100,00
Noleggio autoscale e/o trabattelli per lavori in quota	€ 1.000,00
	TOTALE: € 3.200

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 28 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

7.2 MISURE GENERALI

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono, inoltre, essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mantenere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia gli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 29 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

- Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 30 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

8. CONCLUSIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Meda, li _____

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 31 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

ALLEGATO 1

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICA E PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta,
con sede legale in e sede operativa in

DICHIARA QUANTO SEGUE

Notizie inerenti il sistema di gestione aziendale della sicurezza e salute sul lavoro
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale è il Signor:
Il Rappresentante/i dei Lavoratori Aziendale è il Signor:
Gli incaricati aziendali al Pronto Soccorso dei quali si garantirà la presenza presso la Vostra struttura per l'intera durata dell'appalto, sono i Signori:
Gli incaricati aziendali alla Prevenzione Incendi e gestione dell'emergenza dei quali si garantirà la presenza presso la Vostra struttura per l'intera durata dell'appalto, sono i Signori:
Il Medico Competente è il Dott.:
Lo scrivente dichiara di aver redatto il documento denominato " Rapporto di valutazione dei rischi " di cui al D.Lgs. 81/08 e di aver provveduto ai necessari adeguamenti dello stesso.
Lo scrivente dichiara che tutti i lavoratori aziendali sono regolarmente sottoposti a Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente e che sono idonei alle mansioni in cui sono occupati.
Lo scrivente dichiara di aver attuato nei confronti di tutti i lavoratori aziendali corsi di informazione, formazione ed addestramento previsti dalla normativa vigente.
Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l'andamento infortunistico aziendale è il seguente (indicare per ogni anno il numero degli infortuni, la loro durata, eventuali esiti di invalidità permanente o morte)
Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l'andamento delle malattie professionali in azienda è il seguente (indicare per ogni anno il numero di denunce ed il tipo di malattia denunciata)
Notizie inerenti il sistema di gestione amministrativa aziendale
Lo scrivente dichiara che l'azienda è iscritta alla Camera di Commercio di al n° dal (si allega copia di certificato di iscrizione alla CCIAA)
Lo scrivente dichiara il seguente numero di posizione INAIL e di essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri assistenziali (si allega copia denuncia INAIL anno)
Lo scrivente dichiara il seguente numero di posizione INPS e di essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri previdenziali (si allega copia denuncia INPS anno)
Lo scrivente dichiara di applicare nei confronti dei lavoratori subordinati il contratto collettivo nazionale n° del

Comune di Meda P.zza Municipio, 4 20821 Meda (MB)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	Pagina 32 di 32	
		Emissione: Novembre 2019	Revisione 02

Lo scrivente dichiara che l'organico medio annuo aziendale è il seguente:

In ultimo lo scrivente dichiara

Che provvederà a fornire a richiesta, prima dell'inizio dei lavori, copia di un documento di riconoscimento ufficiale del personale che interviene in azienda per l'esecuzione dei lavori; comunica che detto personale è dotato di tesserino di riconoscimento

Che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nominativo dei lavoratori che intervengono in azienda per l'espletamento dei lavori; si specifica che la mancata comunicazione di variazione del personale, comporterà il diritto di allontanare il lavoratore dalla sede lavorativa e di vietarne l'accesso sino alla regolarizzazione della sua posizione.

Data: _____

Firma _____